

075 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati- - Dlgs 14/2019 - art 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore, 9 Deposito della proposta- legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione del

Art. 75 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - art 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore, 9 Deposito della proposta- legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Art. 75 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

1. Il debitore deve allegare alla domanda:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.”.

1. Il debitore deve allegare alla domanda:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di

075 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati- - Dlgs 14/2019 - art 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore, 9 Deposito della proposta- legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione del

liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

3. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale,

è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

----- precedente normativa di riferimento

art 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il

075 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati- - Dlgs 14/2019 - art 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore, 9 Deposito della proposta- legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione del

pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

-----Aggiornamento

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

art 9 (Deposito della proposta) legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

1. a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
2. b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3. c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
4. d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
5. e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

075 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati- - Dlgs 14/2019 - art 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore, 9 Deposito della proposta- legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione del

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

----- Aggiornamento

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Documenti collegati:

[075 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati- - Dlgs 14/2019 - art 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore, 9 Deposito della proposta- legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione del](#)

Art. 75 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - art 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore, 9 Deposito della proposta- legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello